



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Informativa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante "Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici".

Repertorio atti n. 249/CSR del 30 novembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 30 novembre 2022:

VISTO il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento UE n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'art. 27 riguardante gli aiuti al settore zootecnico;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" che, all'articolo 47, comma 5, stabilisce che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali;

VISTO il decreto ministeriale n. 24523 del 19 novembre 2015, con il quale sono stati definiti, ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, i criteri e le modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle attività relative alla costituzione e tenuta dei libri genealogici, alla determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*”, che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991, n. 30, e, in particolare, l’articolo 6, concernente i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici agli Enti selezionatori, così come definiti dall’articolo 2 del citato Regolamento (UE) 2016/1012;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 52 del 2018, concernente la raccolta dei dati in allevamento e loro gestione, il quale stabilisce che “*le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione*”;

VISTO altresì l’articolo 13 del decreto legislativo n. 52 del 2018, relativo alle disposizioni transitorie che stabilisce, tra l’altro, al comma 4, che “*i soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, comma 2*”;

VISTO il provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in epigrafe pervenuto con nota prot. n. 576724 del 10 novembre 2022;

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 18544 del 15 novembre 2022;

CONSIDERATO l’intervento effettuato in corso di seduta dal Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome hanno preso atto dell’informativa in questione, evidenziando che le modalità di attuazione dovranno formare oggetto di approfondimento in sede di approvazione del programma di raccolta dati 2023 che sarà assoggettato all’intesa:

PRENDE ATTO

dell’informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “*Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici*”.

Il Segretario
Cons. Paola D’Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli